



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Lega Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail-tft: tft.campania@lnd.it



Stagione Sportiva 2019/2020

Comunicato Ufficiale n. 47/TFT del 22 giugno 2020

TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE – Sez. Disciplinare

COMUNICATO UFFICIALE N. 47/TFT (2019/2020)

Si dà atto che il Tribunale Federale Territoriale – Sez. Disciplinare
nella riunione tenutasi in Napoli il 22 giugno 2020,
ha adottato le seguenti decisioni:

DISPOSITIVI

FASC. 197

Componenti: Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola.

Proc.8054/748pfi18-19/MDL/cf del 24.12.2019. (Campionato Provinciale di 3^a catg. CE)

Sig. Cioppa Antonio n.2.09.1986, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Newell's Old Boys, per la violazione art.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art.4, comma 1, 2 commi 1 e 2 e 32 commi 2 anche in relazione agli artt.7 comma 1 dello Statuto Federale e 39, 43 commi 1 e 6 delle NOIF; per aver omesso di provvedere al regolare tesseramento e consentito l'utilizzo nella gara del 18.11.2017 del calciatore Paternuosto Arturo.

Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al Presidente Antonio Cioppa la sanzione di mesi due (2) di inibizione.

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

**IL PRESIDENTE
Avv. A. Frojo**

FASC. 196

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.**

Proc.8058/1420pfi18-19/MDL/cf del 24.12.2019. (Campionato Giovanissimi Under 14)

Considerato che i Sigg. Francesco Bevellino in proprio e nella sua qualità di legale rappresentante della società KDK Sport Napoli, nonché il sig. Gaetano Iovine, hanno chiesto l'applicazione della sanzione ai sensi dell'art.32 sexies del C.G.S.; pertanto nei loro confronti non si procede con l'azione disciplinare. Ritenuto che occorre procedere nei confronti del calciatore, sig. Essan Krou J Yoan (gara del 20.01.2019) per rispondere della violazione dell'art. 1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche in relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S., agli artt.39 e 43 delle NOIF;

Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica per il calciatore Essan Krou J Yoan due (2) giornate di squalifica;

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 199

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.**

Proc.8213/495pfi19-20/MDL/jg del 2.01.2020 (Campionato Juniores Regionale).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Freda Angelo, all'epoca dei fatti Presidente della società Asd Cellole Calcio, per la violazione dell'art.4, comma 1, del C.G.S. in relazione a quanto prescritto dal successivo art. 21 commi 1,2 e 3 del C.G.S.; per aver consentito o comunque non impedito che il calciatore Rea Davide prendesse parte alla gara del 16.10.2019, pur essendo squalificato giusta provvedimento GST di cui al C.U.98 del 7.3.2019, calciatore: Rea Davide n.13.10.2002 (gara del 16.10.2019) per violazione dell'art.4, comma 1, in relazione all' art 21 commi 1,2 e 3 del C.G.S; La società Asd Cellole Calcio per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S., per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al calciatore Rea Davide il non doversi procedere in quanto infraquattordicenne; per il Presidente Freda Angelo la sanzione di mesi due (2) di inibizione; per la società Asd Cellole Calcio la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 150,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

FASC. 191

Componenti: **Avv. A. Frojo (Presidente); Avv. E. Russo; Avv. R. Cangiano; Avv. R. Arcella; Avv. F. Mottola; Avv. G.M. Benincasa.**

Proc.6969/1408pfi18-19/MS/CS/cf del 27.11.2019 (Campionato Giovanissimi provinciali SA).

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI:

Sig. Paglietta Giovanni n.11.01.1963, all'epoca dei fatti presidente della società Sc Alba Cavese, per la violazione degli artt.1bis, commi 1 e 10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi negli art.4, comma 1,2, commi 1 e 2 e 32. Commi 2 e 7 del C.G.S. (attualmente vigente), anche in relazione all'art.39 e 43 commi 1 e 6 delle NOIF; calciatore minorenni: Jallow Abraham n.1.04.2004, (gare del 22.11.2018, 15.12.2018 e 29.01.2019), per violazione dell'art.1bis, commi 1 e 5 del C.G.S., anche om relazione all'art.10, comma 2 del C.G.S. vigente all'epoca dei fatti ed oggi trasfusi nell'art.4, comma 1 e art.2, commi 1 e 2 ed art.32, commi 2 e 7 e art. 43 delle NOIF; dirigente accompagnatore: sig. Di Martino Vincenzo (3 gare), della società Sc Alba Cavese per la violazione di cui all'art.1bis, commi 1 C.G.S., anche in relazione agli artt. 7, comma 1 dello Statuto Sociale, 39, 43, commi 1 e 6,45 e 61 commi 1 e 5 delle NOIF; La società Sc Alba Cavese, per responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art.6, commi 1 e 2 del C.G.S. vigente, nel quale risulta trasfuso l'art.4, commi 1 e 2, del C.G.S. in vigore fino al 16.06.2019, per il comportamento posto in essere dai propri tesserati come sopra descritto.

Il Tribunale federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, all'esito della Camera di Consiglio, ha adottato il seguente dispositivo.

P.Q.M.

il Tribunale Federale Territoriale per la Campania – Sezione Disciplinare, in accoglimento del deferimento applica al calciatore Jallow Abraham tre (3) giornate di squalifica; per il dirigente Di martino Vincenzo la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per il Presidente Paglietta Giovanni la sanzione di mesi tre (3) di inibizione; per la società Sc Alba Cavese la penalizzazione di punti due (2) in classifica da scontarsi nella corrente stagione sportiva ed € 200,00 di ammenda.

Così deciso in Napoli, in data 22.06.2020

IL PRESIDENTE

Avv. A. Frojo

Publicato in NAPOLI ed inserito sul Sito Internet del C.R. CAMPANIA il 22 giugno 2020.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**